

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'OCCUPAZIONE E LA LEGALITA'

Si sono incontrati:

Ministero dello Sviluppo Economico rappresentato dal Sottosegretario di Stato On. *Antonello Giacomelli*

Infratel Italia SpA rappresentato dal Presidente *Domenico Tudini*

Assistal rappresentata dal Presidente *Angelo Carlini*

EDS Infrastrutture Spa rappresentata dal Presidente *Sebastiano Buglisi*

Site Spa rappresentata dal Presidente *Stefano Borghi*

Ceit SpA rappresentata dal Direttore Generale *Fabrizio Perletta*

Sirti SpA rappresentata dall'Amministratore Delegato *Stefano Lorenzi*

Valtellina Spa rappresentata dal Presidente *Gianpietro Valtellina*

Alpitel Spa rappresentata dal Presidente *Giancarlo Bellino*

Icot SpA rappresentata dal Responsabile Operativo *Filippo Panzavolta*

Fim Cisl rappresentata dal Segretario Nazionale *Michele Zanocco*

Fiom-Cgil rappresentata dal Segretario Nazionale *Roberta Turi*

Uilm-Uil rappresentata dal Segretario nazionale *Luca Maria Colonna*

Premesso che:

- Il Consiglio dei Ministri in data 3 marzo ha approvato il Piano di azione denominato "Strategia Italiana per la banda ultra larga" per il conseguimento organico del potenziamento della rete di telecomunicazioni del paese e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale Europea,
- il Piano prevede un considerevole impegno finanziario pubblico per realizzare investimenti diretti, ovvero attraverso contributi agli operatori che realizzeranno infrastrutture di rete a Banda Ultra Larga nelle aree attualmente non coperte,
- la situazione delle infrastrutture di telecomunicazione in Italia registra un ritardo rispetto alla media europea, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture a Banda Ultra Larga. Tutte le forze sociali condividono l'esigenza di accelerare al massimo il processo di ammodernamento delle infrastrutture e a tale fine appare indispensabile favorire il massimo coinvolgimento sugli obiettivi del Piano per consentire una velocizzazione delle procedure autorizzative dei cantieri, garantire una crescita dell'occupazione in relazione alla mole di investimenti che si intende realizzare, assicurare una adeguata ed uniforme tutela delle condizioni di lavoro,

- è necessario facilitare le più ampie opportunità al mercato del lavoro locale e nazionale con particolare attenzione al reperimento delle professionalità qualificate ed al tempo stesso a quei “lavoratori svantaggiati” così come definiti dal Regolamento CE n. 2204/2002;
- è, inoltre, opportuno favorire, fin da ora, i servizi di orientamento di incontro tra domanda e offerta di lavoro, corsi di formazione e riqualificazione professionali, funzionali ai profili lavorativi richiesti e propedeutici a futuri inserimenti;

Al fine di condividere le modalità di attivazione dei cantieri e agevolare il reperimento delle risorse umane relativi agli interventi di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga compresi negli Accordi Quadro conclusi da Infratel S.p.A. per conto del Ministero dello Sviluppo Economico con particolare riferimento a:

- tutela delle situazioni di crisi occupazionale nel settore delle telecomunicazioni e delle attività economiche correlate;
- tutela della legalità e sicurezza nei rapporti di lavoro e di contrasto al ricorso al lavoro irregolare nel settore degli appalti di lavori pubblici
- tutela delle norme volte al contrasto della corruzione per la trasparenza e l'integrità;
- salvaguardia delle situazioni occupazionali nei bacini territoriali compatibili con le aree di sviluppo della Banda Ultra Larga.

SI CONVIENE

Articolo 1 – Tutela occupazionale

L'impresa appaltatrice, ovvero l'ATI (d'ora innanzi “L'impresa”), si impegna in caso di assunzioni incrementali di lavoratori per le attività relative agli interventi di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica ad assumere il 10% degli stessi dando la priorità a personale, in possesso delle necessarie competenze, in cassa integrazione straordinaria e/o in deroga, in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, nonché soggetti inoccupati secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1 del Regolamento CE n. 2204/2002 e che provengano dai bacini di crisi occupazionale che interessano il settore delle telecomunicazioni.

“L'impresa” inserirà un'obbligazione analoga in ogni contratto di subappalto e/o fornitura stipulato per la realizzazione degli interventi sopraindicati.

“L'impresa” si impegna a rispettare tale obbligazione e a trasmettere al costituendo Osservatorio di cui all'Art. 4, comunicazione, corredata da documentazione specifica rilasciata da strutture pubbliche per l'impiego e/o enti previdenziali, che attestino l'avvenuta assunzione di lavoratori.

Nel rispetto degli ambiti territoriali e delle specifiche professionalità sono escluse dall'applicazione dell'obbligazione di cui al primo comma le imprese che abbiano in corso interventi di cassa integrazione ovvero contratti di solidarietà.

Articolo 2 – Regolarità del lavoro

Premesso che “l’Impresa” appaltatrice rispetta quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge, dal contratto collettivo di riferimento dai regolamenti e dagli accordi territorialmente stipulati nonché dagli obblighi retributivi, contributivi e fiscali stabiliti per legge, “l’Impresa” si impegna ad inserire in ogni contratto di subappalto da essa stipulato l’obbligo in capo ai sub-affidatari del rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti derivanti dalle norme di legge e da contratti collettivi di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo o ad essi equivalenti.” sul piano nazionale.

Il mancato rispetto dell’obbligo suddetto configurerà ipotesi di inadempimento che potrà comportare fino alla risoluzione del contratto di appalto.

“L’impresa” è tenuta altresì a comunicare all’Osservatorio, tutti gli eventuali subappalti, la denominazione dell’impresa subappaltatrice e l’indicazione delle opere subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati.

“L’impresa” si obbliga all’utilizzo degli istituti del distacco di personale e del nolo in conformità alle finalità di legge e per oggettive esigenze produttive cui non possa fare fronte con il proprio personale ed attrezzature.

Articolo 3 – Anticorruzione e trasparenza

“L’impresa” si impegna a informare immediatamente Infratel S.p.A. di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.), fermi gli obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria. L’impresa concorrente si impegna a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

La mancata comunicazione da parte dell’impresa dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto e/o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto l’obbligo di verifica antimafia mediante la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia si applica anche a particolari tipologie di contratti e subcontratti aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazione (anche qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell’art. 118, c. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e anche al di sotto delle soglie stabilite dalla legge): trasporto di materiale a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; servizi di guardiania di cantiere; servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggio del personale; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra; fornitura con posa in opera; noli a caldo di macchinari; servizi di autotrasporti.

L’impresa concorrente si impegna a comunicare ad Infratel S.p.A. per tutti i subcontraenti e fornitori sopraindicati i dati relativi a: ragione/denominazione sociale; partita IVA/Codice fiscale; sede legale; PEC; settore di attività.



Articolo 4 – Osservatorio

Allo scopo di monitorare la concreta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo, nonché di intervenire tempestivamente ed efficacemente, a fronte di problematiche e criticità legate all'attuazione del Piano "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga", le Parti convengono di costituire un Osservatorio permanente di cui faranno parte i rappresentanti delle Parti.

Roma, 15 settembre 2015

Letto, confermato e sottoscritto

Ministero dello Sviluppo Economico
Sottosegretario di Stato On. Antonello Giacomelli

Infratel Italia SpA
Presidente
Domenico Tudini

ASSISTAL
Presidente
Angelo Carlini

Fim Cisl
Segretario Nazionale
Michele Zanocco

Fiom Cgil
Segretario Nazionale
Roberta Turi

Uilm-Uil
Segretario Nazionale
Luca Maria Colonna

Ceit Spa
Direttore Generale
Fabrizio Perletta

EDS Infrastrutture SpA
Presidente
Sebastiano Buglisi

Site SpA
Presidente
Stefano Borghi

Sirti Spa
Amministratore Delegato
Stefano Lorenzi

Valtellina Spa
Presidente
Gianpietro Valtellina

Alpitel Spa
Presidente
Giancarlo Bellino

ICOT SpA
Responsabile Operativo
Filippo Panzavolta